



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 103

Sospensione temporanea al traffico veicolare su Via Bologna

IL COMANDANTE

Vista la richiesta presentata al protocollo del Comune di Racale dalla Ditta ICOM s.r.l., con sede in Taurisano (LE) alla Via Martiri d'Otranto snc, acquisita in data 07.10.2021 con il n. 18689, con la quale la predetta comunicava che avrebbe provveduto all'effettuazione di lavori relativi alla realizzazione di allacci idrici e fognari su Via Bologna in Racale in data 08.10.2021 dalle ore 07:30 alle ore 15:30;

Ritenuto che per la realizzazione dei predetti lavori sia necessario, per motivi legati all'ingombro delle attrezzature utilizzate e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, ordinare la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati su Via Bologna in data 08.10.2021, dalle ore 07:30 alle ore 15:30;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.,

Visto il decreto n. 6 del 20.05.2019;

ORDINA

La sospensione temporanea al traffico veicolare, con conseguente divieto di transito, ed il divieto di sosta ambo i lati su Via Bologna in data 08.10.2021 dalle ore 07:30 alle ore 15:30.

La ditta interessata ai lavori procederà, su disposizione della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere, alla chiusura delle strade ed alla messa in sicurezza delle zone interessate dai lavori provvedendo al transennamento delle stesse ed all'apposizione della segnaletica indicante sia la chiusura che le deviazioni del traffico veicolare, secondo le norme vigenti previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La ditta dovrà, inoltre, assicurare la costante manutenzione, restando unica responsabile per eventuali danni a terzi, causati da mancanze o inefficienze della segnaletica, esonerando il sottoscritto ed il Comune di Racale da qualsiasi forma di responsabilità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori.

Dalla residenza comunale, 07.10.2021.

II COMANDANTE

Comm. Capo Dott. Daniele SANTANTONIO